



ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI N. 38 DEL 01 APRILE 2009

Prot. Gen. n. 4099

**IL SINDACO**

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente "Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 3 marzo 2009 con la quale si è ritenuto necessario di dover sostituire detta Ordinanza eliminando l'allegato A in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci; quindi ritenuta da parte dell'attuale Ministro della Salute la necessità e l'urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell'incolumità pubblica;

Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale "congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza", rientra nella previsione di cui all'articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544 ter;

Visto il Codice Penale;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, Art.50;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 18 maggio 1994;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze Comunali;

Considerato che l'attuale Amministrazione Comunale è particolarmente sensibile alle problematiche relative al rapporto uomo animale e ritiene quindi che le novità previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 3 marzo 2009 si devono recepire in toto con l'integrazione di altri obblighi e divieti, in quanto finalizzate alla "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" e ad una maggiore "Responsabilità per i proprietari di cani";

**ORDINA**

## **Art. 1**

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
  - a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
  - b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
  - c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  - d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui si vive;
4. Vengono istituiti i percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi saranno organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.
5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell'Anagrafe canina regionale, decidono nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.
6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.
8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 3 marzo 2009, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

## **Art. 2**

1. Sono vietati:
  - a. l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
  - b. qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
  - c. la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, comma 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
  - d. gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
    - 1) recisione delle corde vocali;
    - 2) taglio delle orecchie;
    - 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
  - e. la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera (d);
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un

medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. La violazione al presente obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari al pagamento di una somma **da € 50,00 ad € 500,00**.
5. E' fatto divieto di accudire ed alimentare cani nella pubblica via mediante contenitori e/o recipienti. La violazione al presente divieto comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari al pagamento di una somma **da € 50,00 ad € 500,00**.
6. E' fatto divieto di introdurre cani anche con guinzaglio e museruola all'interno del Parco Giochi Comunale, negli edifici e/o uffici pubblici e/o privati aperti al pubblico, nei negozi, nei bar, nei ristoranti e simili pubblici esercizi. Sono esentati da questo divieto i cani dei non vedenti e gli esercenti che intendano ammettere gli animali, sempre nel rispetto della normativa igienica, purchè tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso dei locali. Nei locali dove è fatto divieto di ingresso dei cani, deve essere apposto fuori dall'entrata un gancio e/o una barra e/o altro sistema idoneo, per legare i cani con il guinzaglio. La violazione al presente divieto comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari al pagamento di una somma **da € 50,00 ad € 500,00**.

#### **Art. 3**

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

#### **Art. 4**

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:
  - a. ai delinquenti abituali o per tendenza;
  - b. a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
  - c. a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  - d. a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
  - e. ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

#### **Art. 5**

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e dell'articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.

#### **Art. 6**

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo la gravità con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al pagamento di una somma **da € 154,94 ad € 516,46** e/o con le disposizioni in vigore nel Codice Penale.

#### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa perché ne venga curata l'osservanza, nonché per quanto di competenza, ai seguenti destinatari:

- **Albo pretorio, sede;**
- **Comando Polizia Municipale, sede;**
- **Stazione Carabinieri, Siliqua;**
- **Stazione Forestale, Siliqua;**
- **Servizio Veterinario Az. U. S. L. n. 8- Cagliari;**
- **Sig. Prefetto di Cagliari;**
- **Assessorato Regionale Igiene e Sanità – Cagliari;**

#### **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 L. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al Tribunale Regionale (legge 06.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24.11.1971, N. 1199).

*Siliqua, 01 Aprile 2009*

**IL SINDACO**  
*Piergiorgio Lixia*